

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL PARCHEGGIO A PAGAMENTO NON CUSTODITO di "PIAZZA DELLA REPUBBLICA".

Art. 1

Il servizio di parcheggio è reso alle condizioni che seguono e con l'applicazione delle tariffe esposte al pubblico, stabilite dalla Giunta Comunale.

Il parcheggio a pagamento non è custodito.

Art. 2

L'utilizzazione degli spazi per la sosta a pagamento è a tariffa su base oraria o per abbonamento. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale variare il presente regolamento, i metodi di esazione, le aree di sosta, le tariffe e le modalità di abbonamento.

Il servizio potrà essere sospeso in caso di assoluta necessità per lavori o per casi di forza maggiore o per manifestazioni autorizzate dall'Ente.

Il parcheggio è riservato ad autoveicoli di altezza inferiore a mt. 2 privi di rimorchi di qualsiasi genere e a ciclomotori per particolari categorie di utenze preventivamente autorizzate.

Art. 3

La sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante l'utilizzo di appositi dispositivi di controllo della durata degli stazionamenti.

Il pagamento della sosta occasionale, come da tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale, deve avvenire, previo ritiro del biglietto all'ingresso, presso le casse automatiche posizionate nel parcheggio o presso l'Ufficio del Gestore.

La perdita del biglietto di ingresso comporta il pagamento di una quota di €20,00 a titolo di penale.

Per gli abbonamenti e per le tessere a scalare il pagamento al Gestore sarà anticipato alla sottoscrizione del contratto.

Art. 4

Nel parcheggio è consentita la sosta gratuita occasionale ai seguenti soggetti e per i seguenti veicoli:

- I veicoli dei portatori di Handicap provvisti dello speciale contrassegno di cui all'art. 188 del Codice della Strada (Invalidi) che dovrà essere applicato sul cruscotto dell'autovettura;
- Forze dell'ordine, Forze Armate, Vigili del Fuoco e Mezzi di Soccorso in servizio;
- Pubbliche Amministrazioni in servizio.

E' consentita la sosta continuativa di veicoli attrezzati al servizio di persone disabili che espongono il prescritto contrassegno, alle condizioni generali di utilizzo del parcheggio di "Piazza della Repubblica", con sottoscrizione di abbonamento a tariffa ridotta del 50%.

Le agevolazioni relative alla sosta continuativa (abbonamenti con tariffa ridotta della metà) vengono concesse esclusivamente ai mezzi speciali per trasporto disabili aventi i seguenti requisiti necessari:

1. allestimento permanente del mezzo di speciali attrezzature per trasporto persone con disabilità, verificabile da libretto di circolazione;
2. effettuazione di servizio di trasporto continuativo (risultante da convenzione o relazione documentata)

e con sottoscrizione di abbonamento (mensile, semestrale o annuale) con il Gestore da parte di familiari, persone che assistono il disabile o di associazioni di volontariato che effettuino servizio di trasporto in forma gratuita.

Lo stallo dedicato, indicato da apposita segnaletica orizzontale e delimitato da strisce gialle (in rispetto dei dettati dell'art. 149 del Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada DRP 495 del 16/12/1992 e s.m.i.) ha una larghezza non inferiore ai m. 3.20 e prevede lo spazio affianco libero necessario per consentire l'apertura dello sportello del mezzo, nonché la manovra di salita e discesa dal veicolo.

Art. 5

E' vietato l'accesso a veicoli con impianto a GPL al livello interrato -1.

E' consentito il parcheggio a pagamento di autoveicoli alimentati a GPL con impianto dotato di sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01 D.M. 22.11.2002 nei livelli +1 e 0.

E' vietato l'accesso al parcheggio a veicoli con perdite di carburante o lubrificanti.

E' fatto divieto di tenere nei veicoli parcheggiati materiali e/o sostanze infiammabili o esplosive oppure oggetti pericolosi o la cui presenza possa comunque costituire invito al furto.

E' vietato eseguire riparazioni o prove motori, effettuare qualsiasi travaso di carburante, usare i fari abbaglianti, effettuare o far effettuare la pulizia dell'automezzo, scaricare sul pavimento acqua, olio, ed ogni altro materiale che possa sporcare e/o danneggiare.

E' fatto divieto di fumare nei livelli interrati della struttura, nel vano scale e ascensore e di usare fiamme libere.

All'interno del parcheggio è vietato sostare senza necessità con il motore acceso e nelle corsie di scorrimento.

E' vietato parcheggiare al di fuori delle strisce che delimitano ogni singolo posto auto, eseguire manovre pregiudizievoli ai fini della sicurezza delle persone e dell'integrità delle cose.

Qualora a causa della mancata ottemperanza alle suddette prescrizioni dovessero verificarsi danni a persone e/o cose la responsabilità degli stessi sarà a totale carico degli inosservanti.

Art. 6

All'interno del parcheggio l'utente è tenuto ad osservare le norme di comportamento dettate dal codice della strada e la segnaletica stradale appositamente installata, nonché le indicazioni fornite mediante cartelli o dal personale incaricato ed a tenere velocità non superiore al passo d'uomo.

E' fatto obbligo di lasciare il proprio veicolo nei posteggi adottando gli accorgimenti idonei ad evitare incidenti ed ad impedire l'uso del veicolo senza il consenso del proprietario/conducente.

Il personale dei servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del codice della strada provvederà all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente ed alla rimozione, con onere dell'intervento a carico dell'Utente, dei veicoli parcheggiati in modo irregolare e/o costituenti intralcio o pericolo alla circolazione o al normale uso del parcheggio e delle autovetture poste in sosta negli spazi riservati ad altri utenti o a particolari categorie di utenza.

Art. 7

L'amministrazione Comunale ed il Gestore non sono responsabili dei danni subiti dai veicoli ovvero del furto degli stessi o dell'asportazione di oggetti o beni lasciati al loro interno; non risponde dell'autovettura parcheggiata, né di quanto in essa contenuto.

L'Utente è direttamente responsabile dei danni che ha causato alle strutture, agli impianti, ad altri autoveicoli e/o a terzi e deve pertanto risponderne all'Amministrazione Comunale ed al Gestore. Questi non rispondono in nessun modo dei danni che gli Utenti possono reciprocamente arrecarsi nell'area del parcheggio.

L'amministrazione Comunale ed il Gestore non rispondono in nessun caso dei danni derivanti agli Utenti e ai loro beni da atti vandalici, sommosse e insurrezioni, manifestazioni, esplosioni, terremoti, trombe d'aria, allagamenti ecc.

Art. 8

Col semplice fatto della consegna del veicolo in parcheggio, l'Utente accetta integralmente tutte le condizioni stabilite nel presente Regolamento. Per tutti i veicoli presenti durante le ore di servizio di parcheggio non custodito, nelle aree a ciò adibite, valgono tutte le norme e le condizioni qui stabilite, senza eccezione alcuna e ciò sia nei confronti dei relativi proprietari che dei conducenti o utilizzatori.
